

Bruxelles, 1° dicembre 2023
(OR. en)

16041/23

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0394(COD)**

**EJUSTICE 65
JURINFO 16
JAI 1571
JUSTCIV 180
COPEN 418
CODEC 2280**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine: Segretariato generale del Consiglio
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (**prima lettura**)
- Adozione dell'atto legislativo

1. Il 1° dicembre 2021 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la sua proposta¹, fondata sull'articolo 81, paragrafo 2, lettere e) e f), e sull'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), TFUE.
2. Il Garante europeo della protezione dei dati ha trasmesso le sue osservazioni formali il 25 gennaio 2022².
3. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 19 maggio 2022³.
4. Il 23 novembre 2023 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione. Il risultato della votazione del Parlamento europeo rispecchia l'accordo di compromesso convenuto tra le istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio⁴.

¹ Doc. 14850/21 + da ADD 1 ad ADD 4.

² https://edps.europa.eu/system/files/2022-01/2022-01-25_edps_comments_justice_digitalisation_en.pdf

³ GU L 323 del 26.8.2022, pag. 77.

⁴ Doc. 15899/23.

5. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare il suo accordo e a suggerire al Consiglio^{5 6} di approvare, tra i punti "A" di una delle prossime sessioni, la posizione del Parlamento europeo il cui testo figura nel documento PE-CONS 50/23.
6. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto legislativo è adottato.

A seguito della firma da parte della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, l'atto legislativo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁵ A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

⁶ A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.